

**Sentenza** 10/11/2011 n. 300

**Materia:** ordine pubblico e sicurezza (disciplina del gioco)

**Giudizio:** legittimità costituzionale in via principale.

**Limiti violati:** presunti dal ricorrente l'articolo 117, secondo comma, lettera h) .

**Ricorrente:** Presidente del Consiglio dei Ministri

**Oggetto:** articoli 1 e 2 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 22 novembre 2010, n. 13 (Disposizioni in materia di gioco lecito).

**Esito:**

- non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2, comma 2 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 22 novembre 2010, n. 13 (Disposizioni in materia di gioco lecito).

**Estensore nota:** Maria Cristina Mangieri

Ad avviso del presidente del Consiglio dei Ministri le norme impugnate, che disciplinano il gioco lecito, introducendo limiti alla sua diffusione, esorbiterebbero dalla competenza legislativa della Provincia, dovendo essere ricondotte alla materia "ordine pubblico e sicurezza", nella quale lo stato ha competenza legislativa esclusiva.

Più nel dettaglio le norme introdotte dalla Provincia autonoma di Bolzano, al fine di tutelare determinate categorie di persone e di prevenire il vizio del gioco, escludono che l'autorizzazione possa essere rilasciata ove le sale da giochi o di attrazione siano ubicate nelle vicinanze, (in un raggio di 300 metri), di "istituti scolastici, centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente da giovani, o strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio assistenziale, consentendo alla Giunta provinciale di individuare altri "luoghi sensibili", nei quali le predette sale non possono essere ubicate, in considerazione dell'impatto che esse avrebbero "sul contesto urbano e sulla sicurezza urbana nonché dei problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico ed il disturbo della quiete pubblica.

Tali norme, la cui violazione viene punita con sanzioni amministrative, vietano inoltre, qualsiasi attività pubblicitaria relativa all'apertura o all'esercizio delle sale in questione ed obbliga l'esercente a prestare idonee garanzie affinché sia impedito l'accesso ai minorenni a giochi ad essi inibiti sulla base del TULPS.

Secondo la Corte, l'identificazione della materia nella quale si collocano tali norme, richiede di fare riferimento all'oggetto ed alla disciplina stabilita dalle medesime, così da identificare l'interesse tutelato (sentenze 430 e 165 del 2007).

Secondo la Corte tali disposizioni, che si inseriscono in corpi normativi volti alla regolamentazione degli spettacoli e degli esercizi commerciali, dettando limiti

alla collocazione nel territorio delle sale da gioco e di attrazione e delle apparecchiature per giochi leciti, sono invece finalizzate a tutelare i soggetti ritenuti maggiormente vulnerabili, o per giovane età o perché bisognosi di cure socio-assistenziali.

Tale caratteristiche valgono a differenziare le disposizioni impugnate, dal contesto normativo in materia di gioco, di cui si è occupata la Corte (sent. 72/2010 e 237/2006), rendendo la normativa impugnata non riconducibile alla competenza legislativa statale “ordine pubblico e sicurezza”, che attiene alla prevenzione dei reati ed al mantenimento dell’ordine pubblico.

Secondo la Corte, che dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale, le disposizioni censurate hanno riguardo a situazioni che non necessariamente implicano un concreto pericolo di commissione di fatti penalmente illeciti o di turbativa dell’ordine pubblico, preoccupandosi delle conseguenze sociali dell’offerta dei giochi su fasce di consumatori psicologicamente più deboli, nonché dell’impatto sul territorio dell’afflusso degli utenti.